

## **TAR di Perugia Autonoma impugnabilità della valutazione d'impatto ambientale**

*Nel procedimento dell'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, il giudizio conclusivo di VIA non configura un atto impugnabile in via autonoma: lo si evince anzitutto dal "rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico" di cui è menzione nel comma terzo a proposito dell'autorizzazione unica, la cui conformità alle garanzie ambientali e paesaggistiche deve essere assicurata dall'autorità preposta al rilascio senza particolari modalità procedurali.*

*La previsione di un autonomo sub-procedimento si porrebbe, poi, in aperta contraddizione con la semplificazione ed accelerazione della disciplina interna, imposte agli Stati membri dall'art. 7 della direttiva 77/01/CE, diretta a "ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili ... e razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo" di cui la disposizione in esame costituisce attuazione.*

*L'introduzione di un atto impugnabile all'interno del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica sarebbe perciò difforme dall'obiettivo comunitario perché, oltre a costituire uno iato nel quadro procedimentale, sarebbe suscettibile a paralizzare il rilascio dall'atto finale sino all'esito dell'eventuale ricorso, così frustrando gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione imposti dalla Comunità.*

*È, infine, del tutto assiomatico che il rispetto delle esigenze ambientali, paesaggistiche e di tutela del patrimonio storico-artistico impongano di considerare gli esiti delle relative valutazioni come atti di un sub procedimento autonomo ed immediatamente lesivo e non come acquisizioni proprie del "procedimento unico", disciplinato al comma quarto dell'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, nel quale confluiscono gli atti necessari all'autorizzazione e gestione dell'impianto.*

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che, in conformità ai suesposti principi, deve anche essere interpretato l'art. 7 della legge regionale Umbria n. 11 del 9 aprile 1998, laddove qualifica mero "giudizio motivato" la valutazione di compatibilità ambientale, confermando la natura endoprocedimentale della determinazione assunta dalla conferenza di VIA di competenza della Regione).

N. 00124/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00227/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 227 del 2010, proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria e dalla Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale e domiciliati per legge nei suoi Uffici in Perugia, via degli Offici, n. 14;

contro

Comune di San Giustino, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Lietta Calzoni, con domicilio eletto presso l'avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, n. 9; Regione Umbria, in persona del presidente della Giunta regionale rappresentato e difeso dagli avv.ti Casimiro Iannotti e Paola Manuali, con domicilio eletto presso l'avv. Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, n. 30; Provincia di Perugia, in persona del presidente della Giunta provinciale;

nei confronti di

A.T.E.R. Alto Tevere Energie Rivnnovabili, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Nicolini, Mario Rampini, Simona Viola, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino N.9;

per l'annullamento

della determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008 indetta dal Comune di San. Giustino ai fini dell'autorizzazione di un parco eolico pubblicata nel BUR della regione Umbria del 20 aprile 2010;

di ogni atto presupposto, connesso o comunque conseguente a quello impugnato, con particolare riferimento all'atto conclusivo del sub procedimento di VIA adottato con determinazione dirigenziale regionale n. 5166 del 16 giugno 2008 e all'eventuale provvedimento conclusivo della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Giustino e di Regione Umbria e di A.T.E.R. Alto Tevere Energie Rinnovabili;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In esito ad istanza integrata dal progetto definitivo e documentazione a corredo, presentata di A.T.E.R. Alto Tevere Energie Rinnovabili s.r.l., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico di produzione di 24 Mw di energia in Località Montaccio, il Comune di San Giustino convocò la conferenza di servizi preordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003.

1.1. Alla conferenza furono invitate la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Perugia, che non vi parteciparono.

1.2. Alla seduta del 5 luglio 2006, la Conferenza di Servizi, verificata l'assenza di condizioni

ostative all'ammissibilità per l'inesistenza nel territorio comunale di San Giustino di vincoli territoriali escludenti l'installazione di impianti specificati al capoverso 2 della pagina 80 del documento di Piano Energetico Regionale - P.E.R., sospese il procedimento onde dar corso alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della l.r. Umbria n. 11/1998.

1.3. Con nota ricevuta in data 31 luglio 2006, prot. 123945, l'A.T.E.R presentò alla Regione la richiesta di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, unitamente trasmettendo la documentazione richiesta.

1.4. La Regione inviò ai vari soggetti interessati, tra cui la Soprintendenza Archeologica e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, la convocazione in uno a progetto definitivo studio di impatto ambientale (note in data 1/9/2006 prot. 136952 e 15/9/2006 prot. n. 144588) per la conferenza di servizi che si sarebbe tenuta il giorno 20 settembre 2006.

1.5. Nel corso della predetta seduta, diversi soggetti interessati alla procedura di VIA avanzarono richieste di approfondimento relative al progetto presentato.

1.6. La relativa documentazione tecnica (tra cui un progetto e studio di inserimento paesaggistico), fu trasmessa alla Regione da parte dell'A.T.E.R. con nota ricevuta il 29 novembre 2007 prot. 185201, con la quale si chiedeva altresì la convocazione della seconda seduta della conferenza di servizi.

1.7. Con determinazione dirigenziale n. 5166 del 16 giugno 2008 (pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 16/7/2008), la Regione Umbria - acquisiti i contributi istruttori ed i pareri delle Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza e l'ulteriore documentazione richiesta al soggetto proponente, tra cui una relazione riguardante l'impatto visuale sul territorio della Regione Marche - esprimeva giudizio positivo, con prescrizioni di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 11/1998 e valutazione di incidenza ambientale positiva, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. n. 357/1997 sul progetto di parco eolico presentato da A.T.E.R., trasmettendo il provvedimento ai vari soggetti interessati.

1.8. Nella determinazione dirigenziale erano contenute specifiche prescrizioni in ordine all'ambiente idrico, alla vegetazione, alla flora e fauna, al suolo, sottosuolo e alla gestione rifiuti, al paesaggio, ai monitoraggi da effettuare, ai controlli, alle autorizzazioni e all'allaccio dalla sottostazione alla linea di alta tensione Terna.

1.9. La società A.T.E.R., in data 22 novembre 2008, trasmetteva al comune di San Giustino il progetto esecutivo delle opere redatto ex lege n. 109/1994 per le opere di interesse pubblico, corredato da tutte le autorizzazioni inerenti la cantierabilità delle opere previste.

2. Il Comune - verificata la rispondenza del progetto esecutivo a quello definitivo e la sua conformità alle prescrizioni di VIA ed accertata l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio con provvedimento in data 30 novembre 2007, emesso nell'ambito della procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed acquisito a procedura di VIA - convocò, con nota in data 24 novembre 2008, prot. 17169 la seconda seduta della conferenza di servizi, ex D.Lgs. n. 387/2003, per il giorno 18 dicembre 2008.

2.1. L'invito fu inviato alla Soprintendenza ai Beni Archeologici e alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, che riceveva in pari data il fax recante la relativa nota.

2.2. Nell'invito era dato atto dell'intervenuta determinazione dirigenziale della Regione n. 5166 del 16 giugno 2008, relativa al giudizio di compatibilità ambientale art. 7, l.r. n. 11/98 e valutazione di incidenza ex art. 5, d.P.R. n. 357/1997". Insieme alla nota venne trasmessa a tutti i soggetti interessati la documentazione tecnica (progetto esecutivo) presentata su supporto informatico, rappresentandosi che il progetto medesimo risultava redatto secondo le indicazioni e prescrizioni della determina dirigenziale.

2.3. Anche la Direzione regionale per i beni e le attività culturali fu invitata a partecipare alla seduta del 18 dicembre 2008, con nota del 12 dicembre 2008 prot. 17169, ricevuta in pari data: nella nota era dato atto dell'intervenuta determinazione dirigenziale regionale n. 5166/2008, era allegata copia degli inviti già trasmessi alle Soprintendenze ed era fatto presente che detti organi erano già in possesso del progetto esecutivo presentato su supporto informatico nonché allegata copia dei pareri e della corrispondenza già trasmessi.

2.4. Alla riunione della Conferenza del giorno 18 dicembre 2008 è intervenuto un funzionario della Direzione regionale per i Beni e le Attività Culturali, la quale ha depositato il parere di competenza, di contenuto negativo.

2.5. Il Responsabile del procedimento, in esito alla seduta del 18 dicembre 2008, preso

atto dei pareri positivi acquisiti e rilevato che il parere espresso e verbalizzato in data odierna dal rappresentante della Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell'Umbria appariva intempestivo e quindi ininfluente, irrilevante e comunque in contrasto con precedenti pareri espressi dalla medesima Autorità che appariva peraltro incompetente all'odierno pronunciamento, ha dichiarato chiusa la conferenza in senso positivo con riguardo all'autorizzazione unica di che trattasi, visti e fatti propri i pareri degli altri intervenuti nel giudizio di compatibilità ambientale di cui alla Determina Dirigenziale n. 5166 del 5.6.2008, pubblicata nel BUR del 16.7.2008.

2.6. Il Comune di San Giustino, richiamato il parere favorevole espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio in data 22 novembre 2007 (30 novembre 2007), già acquisito alla procedura di VIA, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica in data 13 novembre 2008, sul progetto definitivo dell'impianto eolico e ne ha curato la trasmissione alla Soprintendenza per Beni Architettonici ed il Paesaggio di Perugia ed alla Provincia con nota in data 13 novembre 2008, ricevuta il 17 novembre successivo 2008, ove si precisava che la documentazione originale relativa al provvedimento era depositata presso il servizio comunale competente.

2.7. Al Comune di San Giustino, è pervenuta in data 19 dicembre 2008 la richiesta di integrazione documentale da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Perugia formulata con nota 9586 del 18 dicembre 2008, relativa all'autorizzazione paesaggistica n. 2/2008.

2.8. La documentazione inherente all'intervento è stata trasmessa dal Comune con nota prot. n. 155 del 7 gennaio 2009, ricevuta dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici il giorno successivo. In particolare, il Comune di San Giustino ha trasmesso in forma cartacea il documento istruttorio relativo al parere favorevole della Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, gli elaborati più direttamente connessi alla autorizzazione paesaggistica, la determinazione dirigenziale di VIA n. 5166 del 16/6/2008, nonché, supporto informatico, l'intera progettazione preliminare e valutazione di impatto ambientale da cui i documenti cartacei erano stati estrapolati e la progettazione definitiva connessa al positivo giudizio di compatibilità ambientale ex art. 7 l.r. n. 11/ 1995 di cui alla DGR n. 5166/2008.

2.9 Nella nota è stata evidenziata l'importanza dell'intervento ed è stato richiesto un incontro sulla questione tra le due Amministrazioni e la valutazione della possibilità

eventuale sopralluogo.

3. Con decreto n. 4343, in data 5 marzo 2009 la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Perugia ha disposto l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di San Giustino.

3.1. Il decreto della Soprintendenza è stato impugnato al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria dalla A.T.E.R. (con ricorso n. 206/2009) e dal Comune di San Giustino (con ricorso n. 215/2009).

Nel giudizio promosso dall'A.T.E.R. si è costituita ad adiuvandum anche la Regione Umbria, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

3.2. Con separato ricorso n. 317/2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria è stata impugnata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008 indetta dal Comune San Giustino ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, in uno agli atti presupposti, connessi e conseguenti, con particolare riferimento all'atto conclusivo del procedimento di VIA adottato con provvedimento regionale n. 5166/2008 e l'eventuale provvedimento conclusivo della conferenza 18 dicembre 2008 nelle more adottato.

3.3. Con sentenza n. 59/2010, in data 9 febbraio 2010, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, riuniti i ricorsi, ha annullato il provvedimento della Soprintendenza, in accoglimento dei ricorsi proposti da A.T.E.R. e dal comune di San Giustino ed ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso del Ministero e delle Amministrazioni periferiche, in quanto rivolto avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi e avverso l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, peraltro non ancora adottata.

3.4. La sentenza è stata impugnata dal Ministero e dai suoi organi periferici al Consiglio di Stato con appello n. 5335/2010.

3.5. Successivamente alla emanazione della sentenza n. 59/2010, il Comune di San Giustino, in esito alla conferenza di servizi del 18 dicembre 2008, ha rilasciato all'A.T.E.R. l'autorizzazione unica di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 pubblicata nel B.U.R.U. del 20 aprile 2010.

4. Con il presente ricorso n. 227/2010, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, è impugnata la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi del 18 dicembre 2008 ai fini dell'autorizzazione al parco eolico pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 20 aprile 2010.

Sono inoltre impugnati l'atto conclusivo del sub procedimento di VIA adottato con determinazione dirigenziale regionale n. 5166 del 16 giugno 2008 e l'eventuale provvedimento conclusivo della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008

4.1. Nel ricorso, l'interesse ad adire il giudice è esplicitato nell'anomalia procedimentale cui avrebbe dato causa lo stesso Comune di San Giustino, individuata nella contestualità fra la notificazione della sentenza del TAR n. 59/2010 e la pubblicazione nel BURU dell'atto conclusivo della conferenza di servizi: ad avviso delle Amministrazioni ricorrenti, il Comune cercherebbe di precostituire comunque un provvedimento positivo sull'autorizzazione paesaggistica da esso stesso rilasciata in data anteriore alla conclusione della conferenza di servizi. Nel caso di passaggio in giudicato della sentenza del TAR Umbria n. 59/2010, il Comune potrebbe desumere l'esistenza della legittima autorizzazione paesaggistica dall'iter procedimentale e dalla conferma della sentenza del TAR Umbria, avendo il comune stesso già esercitato il potere nella forme ordinarie previste dal D.Lgs. n. 42/2004. Nel caso di impugnazione della predetta sentenza, il comune potrebbe comunque sostenere che l'autorizzazione paesaggistica oggetto dei giudizi è comunque surrogata dalla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi del 18 dicembre 2008 con la conseguente improcedibilità del ricorso pendente per sopravvenuta carenza di interesse.

4.2. Avverso i provvedimenti sono formulate sei distinte censure, precisamente:

1) violazione del DPR 15 aprile 1996, e della legge regionale n. 11/1998: in sede di convocazione della conferenza dei servizi per la VIA è stata invitata la sola Soprintendenza ai Beni Archeologici e non anche la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria e ciò ha indotto la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria parimenti convocata per la conferenza di servizi per la VIA, a rappresentare alla Regione di non essere legittimata a partecipare alla conferenza dei servizi per la VIA in forza del mancato coinvolgimento della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici. L'omessa convocazione avrebbe impedito a quest'ultima di conoscere l'esito della procedura di VIA;

2) illogicità e difetto d'istruttoria: il procedimento è stato strutturato in modo da escludere la necessaria considerazione dell'interesse paesaggistico la cui preponderanza è evidenziata dall'art. 12, co. 4, D.Lgs. n. 387/2003, in quanto la mancata convocazione della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici per la procedura di VIA e la mancata allegazione all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune di San Giustino della necessaria documentazione hanno impedito all'organo competente di esprimere parere sull'interferenza dell'impianto eolico con l'interesse paesaggistico;

2.1) l'adozione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica da parte del comune è poi contraddittoria rispetto alla valenza dell'atto conclusivo della conferenza anche di autorizzazione paesaggistica, sicché la sua emanazione da parte del comune si spiega solo con l'intento di consolidare tramite il decorso del termine per l'annullamento un provvedimento positivo che non si poteva formare in sede di conferenza di servizi, stante il parere contrario della competente amministrazione;

3) violazione dell'art. 14-ter l. n. 241/1990 come modificato dalla l. n. 15/2005: il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi è intervenuto oltre il termine massimo dei centottanta giorni;

4) eccesso di potere per violazione dell'art. 14-ter l. n. 241/1990 come modificato dalla l. n. 15/2005: l'amministrazione precedente, nell'affermare la sostanziale unanimità dei consensi della amministrazioni coinvolte nella conferenza, durante la seduta conclusiva del 18 dicembre 2008, non ha dato atto del parere contrario motivatamente espresso dal rappresentante delle amministrazioni;

5) violazione dell'art. 14-quater l. n. 241/1990 come modificato dalla l. n. 15/2005: non è stato dato corso al procedimento previsto per il dissenso dell'amministrazione statale preposta alla tutela paesaggistico territoriale come prescritto dall'art. 14-quater l. n. 241/1990;

6) difetto di motivazione per violazione dell'art. 14-ter co. 6-bis, l. n. 241/1990: sono state comunque violate le regole sulla gestione dei dissensi nella conferenza di servizi come modificate dalla l. n. 15/2005 che ha introdotto il diverso criterio delle posizioni prevalenti in luogo di quello maggioritario.

5. Nel giudizio si sono costituiti la regione Umbria e l'A.T.E.R. Alto Tevere Energie

Rinnovabili depositando documenti. Si è inoltre costituito il Comune di San Giustino

5.1. Nella memoria di costituzione il Comune di San Giustino ha eccepito la tardività del ricorso in relazione alla determinazione dirigenziale della regione n. 5166 del 16 giugno 2008 perché pubblicata nel BUR Umbria n. 33 del 16 luglio 2008 e in quanto comunicata in uno ai contenuti provvedimentale alla Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali ed a quella ai beni archeologici sia tramite fax che tramite nota raccomandata. Ha poi controdedotto e chiesto il rigetto del ricorso.

5.1.1. Analoga eccezione ha proposto la regione Umbria che ha chiesto il rigetto del ricorso. L'A.T.E.R. Alto Tevere Energie Rinnovabili ha contestato il fondamento delle censure.

5.2. Tutte le parti hanno depositato documenti

6. La causa viene in decisione all'udienza del 12 gennaio 2001

#### DIRITTO

1. Sono impugnate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria e dalla Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008 indetta dal Comune di San Giustino ai fini dell'autorizzazione di un parco eolico in uno all'atto conclusivo del sub procedimento di VIA adottato con determinazione dirigenziale regionale n. 5166 del 16 giugno 2008.

1.1. Di ambedue i provvedimenti è menzione nel BUR della regione Umbria n. 33 del 20 aprile 2010, dove è pubblicata, per estratto, la determinazione n. 3 del 1° aprile 2010 recante autorizzazione unica di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 in favore della società "Alto Tevere Energie Rinnovabili s.r.l." alla realizzazione e all'esercizio in località "Montaccio" del comune di San Giustino, di un parco eolico costituito da 11 aerogeneratori della potenza nominale di 25 Mw e connesse infrastrutture.

1.2. Nella predetta autorizzazione sono, infatti, richiamate la determinazione dirigenziale regionale n. 5166 del 16 giugno 2008, con la quale è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale accompagnato da prescrizioni ai sensi dell'art. 7, l.r. n. 11/1998 e valutazione positiva di incidenza ex art. 5, DPR n. 357/1997 pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 2008 oltre all'istruttoria svoltasi sul progetto sfociata nel provvedimento conclusivo della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008.

2. Precede l'esame del merito la disamina dell'eccezione di tardività dell'impugnazione nella parte in cui è rivolta avverso la determina dirigenziale della regione n. 5166 del 16 giugno 2008, di compatibilità ambientale e valutazione favorevole in ordine all'incidenza ambientale del progetto per la realizzazione del parco eolico.

2.1. Detta determina sarebbe divenuta inoppugnabile ancora prima della proposizione sia del presente che del precedente ricorso n. 317 del 2009, del Ministero BB.AA.CC., Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria avverso il verbale della seduta del 18 dicembre 2008 della conferenza dei servizi, deciso da questo TAR con la sentenza n. 59/2010, in data 9 febbraio 2010, congiuntamente ai ricorsi nn. 206 e 215 del 2009, proposti da A.T.E.R. e dal Comune di San Giustino avverso il decreto (prot. n. 4343 del 5 marzo 2009 del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria) di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica n.2 del 13 novembre 2008, rilasciata dal Comune per la realizzazione dell'impianto eolico.

2.2. Infatti la determina di compatibilità ambientale n. 5166 del 16 giugno 2008 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 33, del 16.07.2008 ed è stata conosciuta dalla Soprintendenza del BB.AA.CC. con la nota n. 17169 del 24.11.2008, dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali con la nota n. 17169 del 12.12.2008. La stessa determinazione era stata trasmessa in copia alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Umbria con la nota prot. n. 155 del 7.1.2009, ricevuta il giorno successivo unitamente ad altra documentazione integrativa rilasciata dal comune di San Giustino.

2.3. Nella replica dell'Avvocatura dello Stato del 21 dicembre 2010 non si contesta però la piena conoscenza del provvedimento regionale ma si afferma che il giudizio che scaturisce dal sub procedimento di VIA, qual è la determina n. 5166 del 16 giugno 2008, non darebbe luogo ad un provvedimento impugnabile autonomamente ma solo al momento del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, D.Lgs. 387/2003.

2.4. Sul presupposto, sorretto da conforme giurisprudenza, che il procedimento di VIA rappresenti una fase interna al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, le amministrazioni ricorrenti sostengono l'irrilevanza della piena conoscenza dell'atto maturata aliunde ai fini del termine d'impugnazione che inizierebbe decorrere non prima

del rilascio dell'autorizzazione unica a realizzare l'impianto prevista dall'art. 12, D.Lgs. 387/2003, analogamente alla determina conclusiva della conferenza dei servizi.

3. L'assunto delle amministrazioni ricorrenti è fondato e va respinta l'eccezione di tardività della regione Umbria e del comune di San Giustino.

3.1. Che nel procedimento dell'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, il giudizio conclusivo di VIA non configuri un atto impugnabile in via autonoma si evince anzitutto dal "rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico" di cui è menzione nel comma terzo a proposito dell'autorizzazione unica, la cui conformità alle garanzie ambientali e paesaggistiche deve essere assicurata dall'autorità preposta al rilascio senza particolari modalità procedurali.

3.2. La previsione di un autonomo sub procedimento si porrebbe, poi, in aperta contraddizione con la semplificazione ed accelerazione della disciplina interna, imposte agli Stati membri dall'art. 7 della direttiva 77/01/CE, diretta a "ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili ... e razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo" di cui la disposizione in esame costituisce attuazione.

3.3. L'introduzione di un atto impugnabile all'interno del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, sarebbe perciò difforme dall'obiettivo comunitario, perché, oltre a costituire uno iato nel quadro procedimentale, sarebbe suscettibile a paralizzare il rilascio dall'atto finale sino all'esito dell'eventuale ricorso, così frustrando gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione imposti dalla Comunità.

3.4. In conformità ai suesposti principi deve anche essere interpretato l'art. 7 della legge regionale Umbria n. 11 del 9 aprile 1998, laddove qualifica mero "giudizio motivato" la valutazione di compatibilità ambientale, confermando la natura endoprocedimentale della determinazione assunta dalla conferenza di VIA di competenza della Regione.

3.5. E', infine, del tutto assiomatico che il rispetto delle esigenze ambientali, paesaggistiche e di tutela del patrimonio storico-artistico impongano di considerare gli esiti delle relative valutazioni come atti di un sub procedimento autonomo ed immediatamente lesivo e non come acquisizioni proprie del "procedimento unico", disciplinato al comma

quarto dell'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, nel quale confluiscono gli atti necessari all'autorizzazione e gestione dell'impianto.

3.6. In quest'ultima direzione sembra propendere anche l'art. 14-ter della legge n. 241/1990, laddove prevede la pubblicazione del solo provvedimento finale delle opere sottoposte a VIA, unitamente all'estratto della predetta VIA a cura dell'autorità proponente (co. 10) coerentemente con la possibilità dell'amministrazione competente di esprimersi nell'ambito della stessa conferenza dei servizi, se la VIA non interviene nel termine previsto per la conclusione del procedimento (co. 6).

3.7. L'eccezione di tardività deve in conclusione essere respinta e deve essere esaminato il merito del ricorso, nel quale si afferma l'illegittimità della conferenza di VIA perché svoltasi in assenza dell'unico organo periferico titolare dell'interesse coinvolto nella valutazione d'impatto ambientale, quali la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria.

4. In relazione all'esito della seduta conclusiva del 18 dicembre 2007, si afferma nei primi due motivi che la conferenza dei servizi preordinata al rilascio della VIA si sarebbe illegittimamente svolta in assenza della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, perché parte necessaria ai sensi dell'art. 5, DPR 12 aprile 1996 e dell'art. 6, l.r. n. 11/1998.

4.1. Il procedimento, così come condotto, oltre a indurre la Direzione Regionale sulla propria legittimazione a partecipare alla conferenza, avrebbe poi obliterato l'interesse paesaggistico in difformità dalla prescrizione dell'art. 12, co. 4, D.Lgs. n. 387/2003 che esclude dalla composizione degli interessi le ipotesi in cui il dissenso promani da un'amministrazione statale preposta alla tutela del vincolo paesaggistico territoriale e avrebbe impedito all'organo periferico competente di esprimere il parere sull'interferenza dell'impianto, non essendo allegata la necessaria documentazione all'autorizzazione paesaggistica emanata dal comune di San Giustino al momento della sua trasmissione alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.

4.2. Le censure sono meritevoli di positiva considerazione, anche se nei termini che si dirà.

5. Si afferma in particolare, nel primo motivo, che il mancato invito della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici alla conferenza dei servizi per la VIA tenutasi il 20

settembre 2006, avrebbe, per un verso ingenerato l'equivoco da parte della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici di non essere legittimata a partecipare alla riunione e, per altro verso, determinato l'illegittimità dell'esito della conferenza stessa e della determinazione conclusiva del 18 dicembre 2008 in quanto l'omessa convocazione avrebbe impedito alla Soprintendenza di conoscere l'esito della procedura di VIA.

5.1. Va precisato, in punto di fatto, che alla conferenza dei servizi del 5 luglio 2006, indetta dal comune di San Giustino per rilascio dell'autorizzazione all'impianto, era stata comunque convocata -giusta la nota n. 9839 del 14.06.2006- la Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria oltre alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, nessuna delle quali ritenne di intervenire.

5.2. Alla conferenza dei servizi del 20 settembre 2006, di rilascio della VIA, l'invito fu diramato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici con nota n. 136952 del 1° settembre 2006 e, con apposita nota n. 144588 del 15 settembre 2006, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. In tale sede si avvertiva del deposito della documentazione presso la regione Umbria e che "i pareri e le valutazioni ... avrebbero dovuto ... essere espressi sulla base del quadro della competenza sia di natura programmatica che di controllo e vigilanza effettivamente svolte in materia di beni archeologici dell'Umbria".

5.3. Pur non partecipando alla conferenza del 20 settembre 2006, la Soprintendenza per i Beni Archeologici rappresentò, nel parere positivo inviato il 22 settembre 2006, l'impossibilità di intervenire nel procedimento, esprimendo la necessità del controllo delle opere di scavo ad opera di un archeologo di fiducia della Soprintendenza, essendo l'area interessata ai lavori "indiziata archeologicamente", così integrando il proprio interesse al coinvolgimento procedimentale.

5.4. Nella nota n. 6684 del 22.11.2006, la Direzione Regionale, pur rappresentando la propria legittimazione ad esprimere il parere di competenza in sede di conferenza di servizi per i soli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore, aveva tuttavia manifestato "... ad ogni buon conto e nello spirito di leale collaborazione che contraddistingue il rapporto tra Enti pubblici .... "perplessità"... in ordine a quanto dichiarato da codesta regione, visto anche il DPR 12 aprile 1996 e visti gli aspetti di intervisibilità che contraddistinguono in ogni caso i parchi eolici".

6. Nel disegno organizzativo contenuto nell'art. 19 del DPR 10 giugno 2004 n.173, le

Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio costituiscono organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, al pari delle Direzioni regionali caratterizzate, rispetto a queste ultime, dall’essere uffici di livello dirigenziale non generale, di cui rappresentano articolazioni dotate di attribuzioni autonome rispetto a quelle delle direzioni regionali.

6.1. L’autonomia delle attribuzioni delle soprintendenze di settore rispetto a quelle attribuite ai Direttori regionali è comprovata dalla necessità della delega (prevista agli ultimi due commi dell’art. 20 DPR n. 173/2004) ai titolari delle soprintendenze di settore da parte del direttore regionale sia per l’esercizio di specifiche funzioni (quali l’esecuzione di opere e lavori su beni culturali, l’occupazione temporanea di immobili a fini di ricerche archeologiche o ritrovamento di beni culturali e l’uso di beni culturali) sia per le altre funzioni di competenza del direttore regionale.

6.2. Al Direttore regionale è pertanto precluso l’esercizio di attribuzioni proprie dei titolari delle singole soprintendenze di settore, come dimostra il limite ad “esprimere il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per gli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore”, prevista nell’art. 1, lett. b) del citato art. 20, DPR n.173/2004, all’epoca vigente.

6.3. Sia pure invitato alla conferenza dei servizi di VIA del 20 settembre 2006 (con la nota n. 144588 del 15 settembre 2006) il Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici non era in grado di surrogare il titolare della locale Soprintendenza di settore ai Beni Culturali e Paesaggistici che, in assenza di invito formale, non era, a sua volta, in grado di interloquire e di introdurre interessi procedurali alla conferenza di VIA.

7. Consegue l’illegittimità della determina di compatibilità ambientale n. 5166 del 16 giugno 2008, perché assunta in esito alla conferenza di servizi, le cui riunioni, svoltesi il 26 settembre 2006 e il 18 dicembre 2007 si sono svolte in assenza di un rappresentante legittimato ad esprimere definitivamente la volontà dell’amministrazione di appartenenza” come stabilito dall’art. 5, co. 6, d.P.R. 12 aprile 1996.

7.1. D’altra parte lo stesso art. 7 co. 3 della l.r. n. 11/1998 fa obbligo di invitare alla conferenza di servizi preordinata al rilascio della VIA ... “gli enti e gli organi centrali o periferici dello Stato coinvolti nel procedimento ...” così espressamente precisando la necessità della presenza sono solo della Direzione regionale ma anche della

Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, anch'essa organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 19 del DPR 10 giugno 2004 n. 173.

7.2. La censura deve per ciò solo accogliersi, non senza rilevare che nello stesso spirito di "leale collaborazione", la stessa Direzione regionale ben avrebbe potuto dare esplicito avviso alla regione Umbria della necessità che l'invito fosse diramato anche alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici o delegare quest'ultima a partecipare legittimamente alla conferenza dei servizi onde consentire le relative riunioni potessero svolgersi alla presenza di tutte parti necessarie.

8. Dall'accoglimento delle censure in esame, contenute nei primi due motivi del ricorso dell'Avvocatura dello Stato e dal conseguente annullamento della determina dirigenziale n. 5166 del 16 giugno 2008, discende, per un verso l'illegittimità della connessa determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18 dicembre 2008 indetta dal Comune di San Giustino ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, formalmente impugnate nell'epigrafe del ricorso in esame.

8.1. Le ulteriori censure di difetto d'istruttoria e di svilimento procedimentale devono ritenersi assorbite dal carattere del presente accoglimento che investe gli atti della procedura successivi alla conferenza dei servizi di VIA del 20 settembre 2006 svoltasi in assenza di una parte necessaria.

8.2. Le spese di giudizio devono tuttavia compensarsi, in ragione sia del comportamento serbato dalle amministrazioni ricorrenti che della novità e peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Annnulla, per l'effetto, la determina dirigenziale n. 5166 del 16 giugno 2008 e la determina del 18 dicembre 2008, come riportate all'epigrafe.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente, Estensore

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Il 03/05/2011